

Allegato parte integrante
ALLEGATO 3)

MODIFICA AL PUNTO 8 BIS DEI CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA L.P. 6/1999 E S.M. - NORME DI CARATTERE GENERALE - APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2804 DI DATA 22 DICEMBRE 2005, DA ULTIMO MODIFICATA CON DELIBERAZIONE N. 1368 DI DATA 5 GIUGNO 2009

Al punto 8 bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le domande con spesa ammissibile superiore a euro 300.000 sono valutate positivamente con riferimento alla validità e all'idoneità sotto il profilo economico-finanziario attraverso:

- a) per le domande fino ad euro 1.000.000,00, l'apposizione di un vincolo di raggiungimento o mantenimento di un livello di mezzi propri del 15%, arrotondato ai 1.000 euro superiori, del capitale investito presumibile al completamento dell'iniziativa;
- b) per le domande di importo superiore ad euro 1.000.000, l'apposizione del vincolo di cui alla lettera a) soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - un livello di mezzi propri risultante dall'ultimo bilancio allegato alla domanda di agevolazione almeno pari al 5% del capitale investito;
 - una valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing ai fini dell'erogazione di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda, di importo almeno pari al 70% della spesa prevista.

In mancanza di bilancio, come nel caso di imprese con un regime di contabilità diverso da quello ordinario o di nuove iniziative, è comunque necessaria la valutazione positiva di un istituto creditizio o di una società di leasing di cui alla presente lettera b), secondo alinea.”;

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. L'incremento dei mezzi propri tramite prestito partecipativo agevolato ai sensi dell'articolo 6 della legge concorre ad attestare l'assolvimento dei vincoli di cui al comma 3 per l'intero importo del prestito e fin dalla sottoscrizione dello stesso purché siano rispettati procedure e obblighi previsti dai relativi criteri applicativi. Nel caso in cui l'importo del prestito partecipativo non copra l'intero vincolo fissato o non siano rispettati le predette procedure e obblighi, il soggetto beneficiario dovrà far fronte alla conseguente carenza di mezzi propri vincolati.”.